

STATUTO

LA GAIA SCIENZA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SASSARI SS ZONA INDUSTRIALE
PREDDA NIEDDA - STRADA 22-26
Numero REA: SS - 126587
Codice fiscale: 01799940901
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 14-11-2024 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "B" AL N. 71634/41245 DI REPERTORIO

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita una società cooperativa, denominata:

"LA GAIA SCIENZA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".

La sede è fissata nel Comune di **SASSARI** all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese.

La decisione di variare l'indirizzo, nell'ambito dello stesso Comune è di competenza dell'organo amministrativo.

L'Organo Amministrativo può istituire agenzie ed uffici anche in altre località.

ARTICOLO 2 - DURATA

La durata della società è fissata fino al **31 dicembre 2100** potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea anche prima della data di scadenza.

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO

ARTICOLO 3 - NORMATIVA GENERALE

Alla Cooperativa si applicano le disposizioni previste nel presente statuto e nei relativi regolamenti mutualistici e attuativi, quelle contenute nel Titolo VI del codice civile e quelle del d.lgs 3 luglio 2017, n. 112, nonché le prescrizioni stabilite dalla legge n° 381 dell'8 novembre 1991. In quanto compatibili, si applicano le disposizioni previste dal Titolo V del codice civile,

in materia di società a responsabilità limitata.

ARTICOLO 4 - NORMATIVA SPECIALE

La Cooperativa adotta il modello societario della società a responsabilità limitata in quanto compatibile con la disciplina prevista dal codice vigente in materia di società cooperative.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

ARTICOLO 5 - REGIME MUTUALISTICO

La cooperativa, nell'ambito delle proprie attività, intende orientare la gestione sociale al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente ai sensi dell'articolo 2512 e seguenti del codice civile.

A norma dell'articolo 2514 del codice civile troveranno applicazione nella Cooperativa i principi della mutualità prevalente e quindi:

- 1. il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- 2. il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- 3. il divieto di distribuire le riserve fra i soci coo-

peratori;

4. l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

SCOPO - OGGETTO - ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ

ARTICOLO 6 - SCOPO SOCIALE

La Cooperativa sociale svolge la propria attività senza fini di lucro e comunque senza essere legata a società aventi fini di lucro o da queste controllate secondo quanto previsto dall'art. 1 lettera a) della legge 8 novembre 1991 n° 381 e successive modifiche.

La Cooperativa persegue lo scopo di procurare ai soci il collocamento del loro lavoro e consentire agli stessi una continuità lavorativa alle migliori condizioni per mezzo delle attività sociali, nonché contribuire al miglioramento delle loro condizioni economiche, sociali e professionali.

Con deliberazione dell'organo amministrativo potrà dare altresì adesione ad organismi associativi, economici o sindacali che si propongono iniziative di carattere mutualistico, cooperativistico, di lavoro e solidaristico.

La cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo italiano ed europeo.

Per ciò stesso la cooperativa, aderisce alla Lega Nazionale

	delle Cooperative e Mutue e ai suoi organi periferici, nella	
	cui giurisdizione ha le proprie sedi.	
	ARTICOLO 7 - OGGETTO SOCIALE	
	La Cooperativa, considerata l'attività mutualistica di	
	referimento, ha per oggetto le seguenti attività:	
	a) servizi di assistenza domiciliare polivalenti	
	comprendenti l'aiuto domestico, l'assistenza	
	sociale, educativa e sanitaria a favore di fa-	
	miglie, persone malate, persone anziane, porta-	
	tori di handicap e giovani che vivono condizio-	
	ni di disagio e di emarginazione;	
	b) strutture sociali quali comunità alloggio, cen-	
	tri di accoglienza, asili nido, baby parking,	
	scuole materne, centri di recupero e comunità	
	terapeutiche, ludoteche, case di riposo, case e	
	centri di cura e riabilitazione globale e inte-	
	grata, centri diurni e notturni, centri di ag-	
	gregazione sociale, di vacanze e di animazione	
	estiva, centri di climatoterapia marina e ri-	
	creativi, attività di assistenza agli anziani e	
	ai disabili durante le vacanze;	
	c) servizi di assistenza e di informazione attra-	
	verso sportelli appositamente approntati;	
	d) servizi e strutture di recupero e di riabilita-	
	zione di bambini in difficoltà, minori a ri-	

	schio, portatori di handicap fisici, psichici e	
	sensoriali, istituzione o gestione di laborato-	
	ri protetti, svolgimento di attività di lavoro	
	educativo;	
	e) servizi di assistenza fisioterapica domiciliare	
	ed infermieristica rivolta alle persone con di-	
	sabilità fisiche, psichiche e sensoriali;	
	f) servizio assistenziale socio - sanitario ed	
	educativo presso strutture scolastiche;	
	g) corsi di formazione professionale ed aggiorna-	
	mento per elevare il livello professionale dei	
	propri soci, partecipando e organizzando anche	
	convegni, congressi, viaggi di istruzione ed	
	ogni altra analoga attività.	
	La cooperativa si propone di partecipare ad appalti,	
	stipulare convenzioni e stabilire rapporti di colla-	
	borazione con Comuni, Comprensori, Regione, U.S.L.,	
	enti pubblici e privati, sia per scopi rieducativi e	
	socializzati, sia per gestire attività di tempo li-	
	bero e complementari.	
	La cooperativa potrà svolgere, con indirizzo mutua-	
	listico, qualunque altra attività connessa agli sco-	
	pi sopra elencati, nonché compiere tutti gli atti,	
	le transazioni e concludere tutte le operazioni con-	
	trattuali di natura immobiliare, mobiliare, e finan-	

ziaria, necessarie e utili per la realizzazione degli scopi e delle attività sociali. A tale scopo può richiedere contributi e finanziamenti a ogni livello istituzionale, comprese l'U.E., banche private e d'affari; sottoscrivere accordi di programma, protocolli d'intesa, promuovere e aderire a consorzi e fare quant'altro al fine di raggiungere gli scopi prefissati.

La cooperativa potrà, inoltre, dare l'adesione ad enti ed organismi economici o finanziari, diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo e a coordinare le attività previdenziali, assistenziali e mutualistiche.

La cooperativa potrà aderire o realizzare un gruppo cooperativo paritetico a norma dell'articolo 2545-septies c.c.

La cooperativa potrà promuovere anche l'autofinanziamento della società cooperativa stimolando lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, raccogliendo prestiti fra essi esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale.

La cooperativa potrà infine emettere strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione da offrire ad investitori qualificati ai sensi dell'articolo 2526 c.c.

La cooperativa potrà realizzare ogni altra attività direttamente o indirettamente finalizzata al raggiungimento degli scopi sociali.

ARTICOLO 8 - ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

La Cooperativa nello svolgimento della propria attività, si avvarrà, prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei soci e comunque, avvalendosi anche di soggetti diversi dai soci.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e dell'oggetto sociale, potrà comunque occasionalmente ovvero in modo continuativo avvalersi della prestazione di terzi soggetti con i quali si converrà la natura ed il tipo di rapporto di prestazione da instaurare.

Le modalità di assunzione e di nomina del personale, nonché i diritti, i doveri, le attribuzioni e le mansioni dello stesso, troveranno fonte nel Regolamento di cui all'art. 6 della Legge 3 aprile 2001, n° 142 e nel rispetto comunque delle vigenti norme di legge, in particolare della Legge n° 62/2000 e del contratto collettivo nazionale di settore.

Riguardo ai rapporti mutualistici, la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento tra i soci cooperatori.

I SOCI

ARTICOLO 9 - REQUISITI DEI SOCI

Il numero dei soci è illimitato e variabile.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

1.1 Soci lavoratori: Possono essere soci lavoratori, tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che esercitano l'arte o il mestiere corrispondenti alla specialità della Cooperativa e abbiano maturato una capacità professionale nei settori definiti nell'oggetto della società e che attivamente possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.

Possono essere soci anche tecnici, consulenti e/o collaboratori aventi una specifica caratterizzazione professionale nel numero ritenuto indispensabile per il buon funzionamento della società.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana.

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, la prestazione di lavoro dello stesso ed il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento, redatto dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dall'Assemblea dei soci

in conformità a quanto stabilito dalla legge 142/2001 e successive modificazioni.

1.2 Soci in prova (a norma dell'art. 2527) sono soci cooperatori ammessi in una categoria speciale in virtù dell'interesse alla loro formazione ovvero al loro inserimento nell'impresa. Tali soci non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori. Al termine di un periodo di cinque anni il nuovo socio è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori.

Il socio in prova ha l'obbligo di partecipare alla vita sociale ma non ha diritto di voto nelle assemblee.

Nel caso tale categoria superi il limite anzidetto il Consiglio di Amministrazione provvederà al ripristino dei rapporti previsti dalla legge o dall'atto costitutivo.

Possono altresì essere soci soggetti diversi dalle persone fisiche, ed in particolare **persone giuridiche** pubbliche o private le cui attività siano conformi allo scopo perseguito dalla cooperativa ed abbiano i requisiti necessari per l'ammissione nella società.

1.3 soci volontari (articolo 2 legge 381/91) sono i soci che partecipano all'attività lavorativa della società ma senza percepire compenso di alcuna natura, fatti salvi i rimborsi delle spese vive effettivamente sostenute e documentate: i soci volontari non possono superare il 50%

di tutti i soci e devono essere iscritti in una separata sezione del libro soci, nonché assoggettati ad assicurazione INAIL contro gli infortuni, qualora svolgano di fatto attività assicurabili.

Non possono divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della Cooperativa. Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate.

I regolamenti che disciplinano il rapporto di scambio mutualistico dovranno prevedere il principio della parità di trattamento tra tutti i soci appartenenti alle medesime categorie.

Per la disciplina dei diritti dei soci si richiama quanto previsto dall'art. 2545-bis del codice civile.

Possono essere soci tutte le persone fisiche e giuridiche aventi la capacità di agire ed in particolare coloro che abbiano già maturato esperienza lavorativa e professionale nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa e, comunque, coloro che possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività della Cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità della Cooperativa di

soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Possono essere altresì ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

Non possono in ogni caso essere ammessi come soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della Cooperativa.

È, inoltre, fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre Cooperative che perseguono identici scopi sociali ed esplicano una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti.

ARTICOLO 10 - DOMANDA DI AMMISSIONE

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere almeno i seguenti dati ed elementi:

a) - se **persona fisica** - autocertificazione dalla quale risulti: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, cittadinanza, titolo di studio, competenze professionali o titoli specifici, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica, fotocopia di un documento valido di riconoscimento;

b) - se **persona giuridica** - denominazione sociale, sede e codice fiscale; inoltre, devono indicare i dati sociali e

il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa, nonché allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione;

c) - l'indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale esperienza professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di scambio mutualistico che intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito regolamento;

d) - l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque mai essere inferiore al limite minimo né superiore al limite massimo fissato dalla legge;

e) - la dichiarazione di rispettare il presente Statuto, i Regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali.

ARTICOLO 11 - PROCEDURA DI AMMISSIONE

L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 9) e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera entro 60 (sessanta) giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'in-

interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo amministrativo deve motivare entro 60 (sessanta) giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato.

In tal caso, l'aspirante socio può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'Assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione assembleare difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'Assemblea con deliberazione da assumersi entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'Assemblea stessa.

L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ARTICOLO 12 - OBBLIGHI DEI SOCI

I soci sono obbligati a versare con le modalità e i termini che verranno indicati dall'organo amministrativo:

- le quote sociali sottoscritte;
- l'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'Assemblea;
- l'eventuale tassa di ammissione deliberata dall'organo amministrativo.

Essi inoltre sono obbligati a mettere a disposizione le

loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperativa.

I soci infine, si obbligano ad osservare le disposizioni dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, indicando: il nome, la residenza e tutte le generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi posseduti e il prezzo pattuito per la cessione.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Tribunale.

ARTICOLO 13 - CATEGORIA SPECIALE PER I NUOVI
SOCI COOPERATORI

I nuovi soci cooperatori possono essere ammessi, a giudizio insindacabile dell'organo amministrativo, tenuto conto di quanto indicato nella domanda di ammissione, nella speciale categoria dei soci di cui al 3° comma dell'art. 2527 del codice civile.

Tale categoria è istituita in ragione dell'interesse alla loro formazione professionale, ovvero, al loro inserimento nell'impresa.

I soci iscritti nella categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

L'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali:

- coloro che devono completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa;
- coloro che sono in grado di concorrere, ancorchè parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed eco-

nomici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito Regolamento, stabilisce almeno:

- la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale che non può comunque superare il limite di 5 (cinque) anni;
- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della Cooperativa;
- il numero delle quote che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore ad 1/3 (un terzo) di quello previsto per i soci ordinari.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rap-

presentare in assemblea altri soci.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2476 del codice civile.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'art. 11 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 15 (quindici) del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla Cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della Cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in

qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dagli articoli 10, 11 e 12.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli o dell'apposito Regolamento, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dagli articoli 15 e 16.

ARTICOLO 14 - RECESSO

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio che:

- a) - abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) - non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

L'organo amministrativo deve esaminarla entro 60 giorni dalla ricezione per verificare la ricorrenza o meno dei motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimano il recesso.

Se i presupposti del recesso non sussistono, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio.

Il socio, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Tribunale com-

petente.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

ARTICOLO 15 - ESCLUSIONE DEL SOCIO

L'esclusione è pronunciata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge nei confronti del socio:

- a) che non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti per l'ammissione in cooperativa;
- b) che venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;
- c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente articolo 9);
- d) che compia attività dannosa per la cooperativa o che sia in concorrenza con essa o che sia in conflitto d'interessi rispetto alla carica assunta all'interno della stessa;
- e) che non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- f) che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;
- g) che in qualunque modo danneggia moralmente o materialmente la società, oppure fomenta dissidi o disordini tra soci;
- h) che volontariamente abbia rassegnato le proprie dimissioni dal rapporto ulteriore di lavoro subordinato o abbia dichiara-

	to la sua volontà di interrompere qualsiasi altro rapporto di	
	lavoro;	
	i) che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giu-	
	stificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie di-	
	sciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di stru-	
	menti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;	
	l) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato su-	
	bisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplina-	
	ri, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;	
	m) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia	
	stato risolto dalla cooperativa per inadempimento.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro 60 (ses-	
	santa) giorni dalla comunicazione, può proporre opposizione	
	davanti al Tribunale competente.	
	ART. 16 - PROVVEDIMENTI IN CASO DI RECESSO ED ESCLUSIONE	
	Salvo diversa e motivata decisione dell'organo amministrativo,	
	alla deliberazione di recesso o di esclusione del socio coope-	
	ratore consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto di	
	scambio mutualistico.	
	In caso di recesso, l'ulteriore rapporto di scambio mutuali-	
	stico, si risolverà alla data di delibera dell'organo ammini-	
	strativo con cui si constatano i legittimi motivi del recesso.	
	In caso di esclusione, l'ulteriore rapporto di scambio mutua-	
	listico, si risolverà a far data dalla comunicazione del prov-	
	vedimento di esclusione.	

ART. 17 - DIRITTI CONSEGUENTI AL RECESSO O ALL'ESCLUSIONE		
I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rim-		
borso del capitale da essi effettivamente versato ed eventual-		
mente rivalutato.		
La liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle		
perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bi-		
lancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimen-		
to del rapporto sociale.		
La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo,		
ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa		
e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai		
sensi dell'articolo 2545-quinquies del codice civile.		
Il rimborso del capitale sociale effettivamente versato e		
dell'eventuale sovrapprezzo deve essere fatto entro il termine		
massimo di 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bi-		
lancio stesso.		
Il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio può		
avvenire in più rate, unitamente agli interessi legali, entro		
un termine massimo di tre anni.		
ARTICOLO 18 - MORTE DEL SOCIO		
In caso di morte, gli eredi del socio defunto hanno di-		
ritto di subentrare nella qualità di socio, a condizione		
che posseggano i requisiti previsti per l'ammissione;		
l'accertamento di tali requisiti è effettuato con delibe-		
ra dell'organo amministrativo.		

Qualora gli eredi non possano subentrare per carenza dei requisiti o non intendano esercitare il diritto di subingresso, conseguono il diritto al rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo.

STRUMENTI FINANZIARI

ARTICOLO 19 - STRUMENTI FINANZIARI

Con deliberazione dell'Assemblea, la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 del codice civile e dell'articolo 111-octies delle disposizioni attuative.

La Cooperativa potrà altresì emettere, con le medesime modalità, quote destinate a soci sovventori, nel rispetto dell'art. 4 della legge n° 59/92 e di ogni altra disposizione legislativa in materia.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'Assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

E' fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi di cui all'art. 23 del presente statuto.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE, RISTORNI, BILANCIO E RIPARTO DEGLI UTILI

ARTICOLO 20 - PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- 1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
- da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale di euro venticinque (E. 25,00);

- dagli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 19 del presente statuto;

- dalle quote sottoscritte dai soci sovventori, nel rispetto dell'art. 4 della legge n° 59/92, di cui al precedente art. 19 del presente statuto;
- 2) dalla riserva legale formata con gli utili di cui al suc-

	cessivo articolo 23) e con il valore delle quote eventualmente	
	non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei	
	soci deceduti;	
	3) dall'eventuale sovrapprezzo quote sociali formato con le	
	somme versate dai soci ai sensi del presente statuto e delle	
	deliberazioni degli organi sociali;	
	4) dalla riserva straordinaria;	
	5) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'Assemblea	
	e/o previsto per legge.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa	
	con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite	
	delle quote sociali sottoscritte.	
	Le riserve, ad eccezione di quella di cui al punto 3, sono in-	
	divisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite	
	tra i soci durante la vita della Cooperativa, né all'atto del	
	suo scioglimento.	
	ARTICOLO 21 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo	
	provvede alla redazione del bilancio in base ai principi e al-	
	le disposizioni di cui agli artt. 2423 e seguenti del codice	
	civile.	
	Gli amministratori documentano in nota integrativa le condi-	
	zioni di prevalenza ai sensi dell'art. 2513 del codice civile.	

	Il bilancio è accompagnato dalla relazione sulla gestione nel-	
	la quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri	
	seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello sco-	
	po mutualistico in conformità con il carattere di cooperativa	
	a mutualità prevalente della società.	
	In tale relazione gli amministratori illustrano anche le ra-	
	gioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione	
	dei nuovi soci.	
	Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per	
	l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio	
	sociale o, quando lo richiedano particolari esigenze relative	
	alla struttura ed all'oggetto della Cooperativa entro 180	
	giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.	
	L'organo amministrativo, con propria deliberazione presa prima	
	della scadenza dei 90 giorni dalla data di chiusura dell'eser-	
	cizio sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui	
	si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del ter-	
	mine fino a 180 giorni. Le ragioni della dilazione dovranno	
	risultare nella relazione sulla gestione.	
	Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente	
	presso l'Albo delle cooperative a mutualità prevalente.	
	ARTICOLO 22 - RISTORNI	
	L'Assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi	
	vigenti in materia, può deliberare, su proposta del Consiglio	
	di Amministrazione, in favore dei soci cooperatori trattamenti	

	economici ulteriori a titolo di ristorno.	
	Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori in proporzione	
	alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in	
	conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento,	
	i quali debbono risultare in linea con le seguenti direttive:	
	a) - aver agito nell'ambito della Cooperativa attivamente per	
	il perseguimento dell'oggetto sociale;	
	b) - non trovarsi nella condizione di morosità nei confronti	
	della Cooperativa;	
	c) - non essere stati richiamati verbalmente ovvero per	
	iscritto per atti, fatti, comportamenti ritenuti dannosi per	
	la Cooperativa;	
	d) - essere soci della cooperativa da almeno dodici mesi;	
	e) - non aver presentato richiesta di dimissioni dalla Coope-	
	rativa.	
	I ristorni possono essere erogati in denaro ovvero mediante	
	aumento gratuito del valore delle quote sociali sottoscritte e	
	versate.	
	Allo stesso modo la suddetta delibera assembleare può operare	
	la ratifica dello stanziamento dei ristorni già previsto dagli	
	amministratori.	
	ARTICOLO 23 - DESTINAZIONE DELL'UTILE	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizio-	
	ne dell'utile netto destinandolo:	
	a) - una quota non inferiore al 30% (trenta per cento) alla	

	riserva legale;	
	b) - una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo	
	sviluppo della Cooperazione nella misura e con le modalità	
	previste dalla legge;	
	c) - un eventuale quota destinata ai soci cooperatori a titolo	
	di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dal-	
	le leggi vigenti in materia e dal precedente art. 22);	
	d) - un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al ca-	
	pitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato da	
	distribuire in misura non superiore all'interesse massimo dei	
	buoni fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo; è fatto di-	
	vieto di distribuire i dividendi in misura superiore;	
	e) - un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale so-	
	ciale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leg-	
	gi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici	
	ai fini fiscali;	
	f) - quanto residua alla riserva straordinaria.	
	In ogni caso l'Assemblea potrà deliberare, ferme restando le	
	destinazioni obbligatorie per legge ai fini del mantenimento	
	dei requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle	
	disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili	
	di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.	
	ARTICOLO 24 - TRASFERIMENTO DELLE QUOTE SOCIALI	
	Il socio che intende trasferire le proprie quote sociali deve	
	darne comunicazione scritta all'organo amministrativo con let-	

tera raccomandata. Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli; esse si considerano vincolate soltanto a favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggano con la medesima.

Il creditore particolare del socio cooperatore, finchè dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine il socio è libero di trasferire le proprie quote sociali e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente a condizione che abbia i requisiti richiesti per l'ammissione.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione al trasferimento delle quote deve essere motivato. Contro il diniego il socio può, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, proporre opposizione al Tribunale competente.

ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 25 - SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E ORGANI SOCIALI

Gli organi sociali sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'organo amministrativo;
- c) l'organo di controllo o revisore se nominato.

ASSEMBLEA

	ARTICOLO 26 - CONVOCAZIONE	
	L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo mediante	
	avviso contenente l'indicazione delle materie da trattare, del	
	luogo dell'adunanza e della data e ora della prima e della se-	
	conda convocazione che deve essere fissata almeno 24 ore dopo	
	la prima; l'avviso deve essere recapitato ai soci almeno 8	
	giorni prima dell'adunanza, nel domicilio risultante dal libro	
	dei soci, per lettera raccomandata o con altro mezzo idoneo a	
	garantire la prova dell'avvenuto ricevimento.	
	In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa	
	regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capi-	
	tale sociale e tutti gli amministratori, l'organo di controllo	
	o il revisore sono presenti ovvero, per dichiarazione del Pre-	
	sidente dell'Assemblea, risultino informati della riunione e	
	degli argomenti da trattare, senza aver manifestato opposizio-	
	ne. Se gli amministratori o l'organo di controllo o revisore,	
	se nominati, non partecipano personalmente all'Assemblea, do-	
	vranno rilasciare apposita dichiarazione scritta da conservar-	
	si agli atti della società nella quale dichiarano di essere	
	informati della riunione e di tutti gli argomenti posti	
	all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli	
	stessi.	
	L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno entro 120	
	giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, entro termini	
	più lunghi (comunque non superiori a 180 giorni dalla chiusura	

	dell'esercizio) così come previsto nell'art. 21 del presente	
	statuto.	
	Essa è chiamata a riunirsi, inoltre, ogni qual volta sia rite-	
	nuto necessario dall'organo amministrativo o ne sia fatta ri-	
	chiesta per iscritto, contenente l'indicazione delle materie	
	da trattare, da tanti soci che esprimano almeno un terzo dei	
	voti spettanti ai soci cooperatori.	
	In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro	
	20 (venti) giorni dalla data di presentazione della richiesta	
	stessa.	
	Per le decisioni che riguardano:	
	- le modifiche all'atto costitutivo e allo statuto sociale;	
	- le operazioni che comportano una sostanziale modificazione	
	dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti	
	dei soci;	
	- lo scioglimento della società;	
	- la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della	
	liquidazione;	
	la deliberazione dell'Assemblea deve essere assunta alla pre-	
	senza di un notaio.	
	ARTICOLO 27 - DECISIONI DEI SOCI RIUNITI IN ASSEMBLEA	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che	
	uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno	
	1/3 (un terzo) del numero complessivo degli aventi diritto al	

	voto sottopongono alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	1. l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristor-	
	no e la distribuzione degli utili;	
	2. la nomina degli amministratori e la struttura dell'orga-	
	no amministrativo;	
	3. la nomina dell'organo di controllo e di revisione;	
	4. le modificazioni dello statuto;	
	5. la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo parite-	
	tico;	
	6. la decisione di compiere operazioni che comportano una	
	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante	
	modificazione dei diritti dei soci;	
	7. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento	
	della liquidazione.	
	Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante de-	
	liberazione assembleare, con le modalità previste	
	dall'articolo 2479-bis del codice civile.	
	ARTICOLO 28 - COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA	
	L'Assemblea è validamente costituita:	
	- in prima convocazione quando intervengono personalmente o	
	per delega la metà più uno dei voti spettanti ai soci;	
	- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti	
	dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.	
	Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea, sia in	

	prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioran-	
	za assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.	
	Tuttavia, l'Assemblea convocata per le modificazioni dell'atto	
	costitutivo e/o dello statuto; sulle decisioni di compiere	
	operazioni che comportano una sostanziale modificazione	
	dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una	
	rilevante modificazione dei diritti dei soci nonchè lo scio-	
	glimento e la liquidazione della società, sia in prima, sia in	
	seconda convocazione, delibererà validamente con il voto favo-	
	revole della maggioranza assoluta dei voti spettanti.	
	ART. 29 - DIRITTO DI VOTO E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA	
	Nell'Assemblea hanno diritto di voto coloro che risultano	
	iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che non siano	
	in mora nel pagamento delle quote sociali sottoscritte, fermi	
	rimanendo i limiti al diritto di voto previsti per i soci	
	iscritti nella categoria speciale dall'art. 13) del presente	
	statuto.	
	Ogni socio ha un solo voto qualunque sia il numero delle quote	
	sociali possedute; per i soci iscritti nella categoria specia-	
	le si rinvia all'art. 13) del presente statuto.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire per-	
	sonalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresen-	
	tare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio	
	avente diritto al voto. Ad ogni socio non possono essere con-	
	ferite più di cinque deleghe.	

	ARTICOLO 30 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Ammi-	
	nistrazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente del Consi-	
	glio di Amministrazione o da persona designata dall'Assemblea	
	stessa con il voto della maggioranza dei presenti.	
	La nomina del segretario, che può essere scelto anche fra i	
	non soci, è fatta dall'Assemblea con la maggioranza dei voti	
	presenti.	
	Il presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della co-	
	stituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presen-	
	ti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle vo-	
	tazioni.	
	ORGANO AMMINISTRATIVO	
	ARTICOLO 31 - AMMINISTRATORI	
	La Cooperativa deve essere amministrata da un Consiglio di Am-	
	ministrazione composto da tre a nove membri, secondo il numero	
	determinato dai soci al momento della nomina.	
	L'incarico è previsto per tre esercizi e scade alla data	
	dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio rela-	
	tivo all'ultimo esercizio della loro carica.	
	L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche	
	a soggetti non soci, purchè la maggioranza del Consiglio di	
	Amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori.	
	Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della no-	
	mina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri	

	un Presidente e un Vice - Presidente.	
	Art. 32 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente	
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare	
	ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.	
	La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il	
	luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli	
	amministratori, all' organo di controllo o revisore, se nomi-	
	nati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova	
	dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima	
	dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.	
	Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue delibe-	
	razioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando	
	intervengono tutti i consiglieri in carica e l'organo di con-	
	trollo o revisore, se nominati.	
	Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Ammini-	
	strazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza	
	dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la mag-	
	gioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei	
	voti, la proposta si intende respinta.	
	Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato	
	dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve es-	
	sere trascritto nel libro delle decisioni degli amministrato-	
	ri.	
	Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'ammi-	

	nistrazione della Cooperativa.	
	In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai	
	poteri degli amministratori.	
	Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incari-	
	chi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, dele-	
	gando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i li-	
	miti e le modalità di esercizio della delega. Non possono es-	
	sere delegati i poteri concernenti le materie indicate	
	dall'articolo 2475, comma 5, del codice civile, nonché i pote-	
	ri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei so-	
	ci. Il Consiglio di Amministrazione deve inoltre deliberare in	
	forma collegiale, nei casi in cui oggetto della decisione sia-	
	no la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristor-	
	no, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di	
	ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipa-	
	zione rilevante in altra società.	
	Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno più ammini-	
	stratori, gli altri provvedono a sostituirli con decisione ap-	
	provata dal collegio sindacale se nominato, purchè la maggio-	
	ranza sia sempre costituita da amministratori soci cooperatori	
	nominati dall'Assemblea.	
	Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati	
	dall'Assemblea quelli rimasti in carica devono convocare l'As-	
	semblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.	
	Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in	

carica all’atto della loro nomina.

Art. 33 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

L'organo amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati i limiti ai poteri del Consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri ovvero a uno o più dei suoi componenti.

Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Art. 34 - RAPPRESENTANZA LEGALE

La firma sociale e la rappresentanza legale della società sono affidate anche in giudizio al Presidente del Consiglio, al Vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se nominati.

Articolo 35/a

COLLEGIO SINDACALE E SINDACO UNICO.

Al verificarsi delle condizioni poste all’art. 2477 c.c. la società procederà alla nomina di un sindaco unico o di un collegio sindacale.

In caso di nomina il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dai soci, con la decisione di nomina del collegio stesso.

	I sindaci sono nominati dai soci. Essi restano in carica per	
	tre esercizi, e scadono alla data della decisione dai soci di	
	approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della	
	carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha	
	effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito o	
	sia nominato un nuovo sindaco unico. Il collegio sindacale, o	
	sindaco unico, ha i doveri e i poteri di cui agli artt. 2403 e	
	2403-bis cod. civ. e potrà inoltre esercitare il controllo	
	contabile; in tale caso essi dovranno essere revisori contabi-	
	li iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della	
	giustizia. Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli	
	artt. 2406 e 2407 cod. civ..	
	La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dai soci	
	all’atto della nomina per l’intero periodo di durata del loro	
	ufficio.	
	Articolo 35/b	
	REVISORE CONTABILE	
	In alternativa al collegio sindacale (salvo che nei casi di	
	nomina obbligatoria del collegio a sensi dell’art. 2477 c.c.)	
	il controllo contabile della società può essere esercitato da	
	un revisore iscritto nel Registro istituito presso il Ministe-	
	ro della giustizia.	
	Non può essere nominato alla carica di revisore e se nominato	
	decade dall’incarico chi si trova nelle condizioni previste	
	dall’art. 2399 cod. civ..	

	Il corrispettivo del revisore è determinato dai soci all'atto	
	della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.	
	L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla da-	
	ta della decisione dei soci di approvazione del bilancio rela-	
	tivo al terzo esercizio dell'incarico.	
	L'incarico può essere revocato solo per giusta causa e con de-	
	cisione dei soci, da assumersi con la maggioranza assoluta del	
	capitale sociale. La decisione di revoca deve essere approvata	
	con decreto dal tribunale, sentito l'interessato.	
	Il revisore svolge le funzioni di cui all'art. 2409-ter cod.	
	civ.; si applica inoltre la disposizione di cui all'art. 2409-	
	sexies cod. civ.	
	SCIoglimento E ALTRE DISPOSIZIONI	
	Art. 36 - SCIoglimento	
	La Cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge	
	nonché nei seguenti casi:	
	- impossibilità del raggiungimento dello scopo sociale;	
	- deliberazione dell'Assemblea dei soci in seduta straordina-	
	ria.	
	Nel caso si verifichi una delle suddette cause di scioglimen-	
	to, gli amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione	
	di una corrispondente dichiarazione presso l'ufficio del Regi-	
	stro delle Imprese.	
	Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della	
	Cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'As-	

	semblea, con le maggioranze previste per le modificazioni	
	dell'atto costitutivo e dello statuto, dispone in merito alla	
	determinazione del numero e dei poteri dei liquidatori, alla	
	nomina degli stessi, al compenso e ai criteri di liquidazione.	
	L'Assemblea dispone inoltre in merito a quanto ora non previ-	
	sto ma obbligatorio per legge.	
	La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di	
	liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di	
	scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le mo-	
	dalità e le maggioranze previste per la modifica dello statu-	
	to.	
	I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti	
	la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recede-	
	re.	
	Art. 37 - DISPOSIZIONI FINALI	
	Le clausole mutualistiche previste dall'art. 2514 del codice	
	civile per la qualificazione di cooperativa a mutualità preva-	
	lente, e contenute nel presente statuto all'articolo 5) sono	
	inderogabili e devono essere in fatto osservate.	
	Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme	
	del vigente codice civile e delle leggi speciali sulla coope-	
	razione.	
	F.TO RITA GASPA	
	F.TO MANLIO PITZORNO NOTARO	

Io sottoscritto dottor Manlio Pitzorno, Notaro alla residenza di Sassari, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania, certifico che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi del quinto comma dell'art. 23, del D.L.vo 07/03/2005 N.82, che si trasmette ad uso del Registro Imprese.

Atto non soggetto a imposta di bollo.